

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 27-2363

L.R. 5/2012 art. 52. Modifica della D.G.R. 44-2139 del 7 febbraio 2006. Aggiornamento delle tariffe per l'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria e definizione delle modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso in territorio montano e in territorio impervio ed ostile.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" ha disciplinato, all'articolo 11 i casi in cui l'onere del trasporto e soccorso di emergenza è a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

considerato che la Giunta Regionale con DGR n. 44-2139 del 7 febbraio 2006, al fine di regolamentare la mobilità sanitaria, ha stabilito in € 3.084,00 la tariffa per prestazioni di emergenza 118 per interventi di Elisoccorso prestati a non residenti in Piemonte;

tenuto conto che la quota attualmente applicata risulta essere incongrua rispetto ai costi effettivamente sostenuti per tale attività e che risulta necessario aggiornare tale importo;

visto che la L.R. 5 del 4 maggio 2012 all' art. 52 ha introdotto il principio di appropriatezza dell'utilizzo dei mezzi di Elisoccorso in territorio montano al fine di un impegno più razionale degli stessi e delle risorse finanziarie dedicate al pronto intervento demandando alla Giunta Regionale di definire i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano con particolare riferimento ai casi di chiamate totalmente immotivate o di intervento inappropriato a mezzo elicottero.

Risulta pertanto necessario identificare i casi di inappropriata nei quali dovrà essere definita l'entità della compartecipazione alla spesa attribuita all'utente destinatario dell'intervento stesso o soggetti terzi obbligati ad assicurare il soccorso, tenuto conto che comportamenti non responsabili o imprudenti possano generare nell'ambito impervio ed ostile l'attivazione di interventi che comportano un'elevata complessità di soccorso, un notevole dispendio di risorse con un incremento di rischio per il personale.

Considerato che per il combinato disposto tra il DPR 27 marzo 1992 e la L.R. 5/2012 il presente provvedimento si applica sia in territorio montano sia in territorio impervio ed ostile.

Ritenuto inoltre che il presente provvedimento, per i casi di compartecipazione alla spesa, trova applicazione altresì in quelle particolari situazioni ambientali o meteorologiche dove gli interventi in ambiente impervio ed ostile, attivati dalle Centrali operative 118, devono essere effettuati anche con il concorso delle Squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che operano in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 67 del 30/05/1980, Titolo IV, Soccorso per il Turismo alpino e speleologico, sulla base dei protocolli operativi vigenti;

tutto ciò premesso;

visto DPR 27 marzo 1992;

vista la DGR 44-2139 del 7 febbraio 2006;

visto DPR 27 marzo 1992;

vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;

vista la D.G.R. 44-1980 del 29 aprile 2011;

vista la D.G.R. 3-2249 del 27 giugno 2011;

visto DGR 1-600 del 19 novembre 2014;

visto la DGR 26- 1653 del 29 giugno 2015;

vista la Legge Regionale n. 67 del 30/05/1980;

vista la Legge Regionale 5 del 4 maggio 2012;

vista la Legge Regionale n. 2 del 26/01/2009;

vista la Legge Regionale n. 23 del 13/12/2011;

la Giunta Regionale a voti unanimi per i motivi indicati in premessa

delibera

- di modificare a partire dal 01/01/2016 la DGR 44-2139 del 7 febbraio 2006 Allegato a) pag. 19 per la parte relativa alle “Prestazioni di emergenza per non residenti in Piemonte”, stabilendo di definire le seguenti tariffe da applicarsi all’attività di elisoccorso nell’ambito della mobilità sanitaria e in caso di compartecipazione:

➤ Diritto fisso di chiamata € 120,00

➤ Costo al minuto di volo € 120,00

- di stabilire a partire dal 01/01/2016 le seguenti tariffe da applicarsi per gli interventi di soccorso effettuati dalle Squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, disposti dalla Centrale Operativa 118 in caso di compartecipazione:

➤ Diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra (fino a 3 soccorritori): € 120,00

➤ Costo per ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per ciascuna squadra: € 50,00

- di stabilire che per quanto concerne gli interventi di elisoccorso effettuati a favore di cittadini assistiti dal SSN non residenti nella Regione, l'Azienda sanitaria interessata procederà a formulare l'addebito nell'ambito del sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale, al netto dell'eventuale quota di compartecipazione;

- di prevedere che se gli interventi di elisoccorso di cui alle presenti disposizioni, sono effettuati a favore di cittadini comunitari, assicurati in altro stato membro, in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l'Azienda sanitaria interessata procederà a chiedere la compensazione secondo la normativa vigente. Nel caso di trasporti di cittadini stranieri non assicurati dal SSN nè in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l'Azienda procederà all'emissione della fattura dei relativi costi, che sono totalmente a carico dell'interessato;

- di stabilire la compartecipazione al costo degli interventi mediante elicottero e/o squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese da parte di tutti gli utenti destinatari dell'intervento stesso (residenti in Piemonte e non) o soggetti terzi obbligati ad assicurare il

soccorso, nei seguenti casi rilevati dagli equipaggi intervenuti (medico, infermiere e tecnico del soccorso per gli interventi con elicottero - capo squadra /capostazione e tecnico di soccorso della Centrale operativa per gli interventi con le squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico) :

1. per le chiamate totalmente immotivate, è prevista la corresponsione, da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell'intervento dell'intero costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme e all'interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.). Nel caso di trasporto contemporaneo di più persone, i costi dell'intervento sono ugualmente ripartiti tra gli utenti;

2. per le chiamate immotivate che generano l'attivazione di ricerca di persone disperse a causa di un comportamento non responsabile, è prevista la corresponsione, da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell'intervento, dell'intero costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme e all'interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.);

3. per le chiamate causate da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata rispetto a qualsiasi attività ludico ricreativa e sportiva intrapresa, ovvero dalla scelta di percorsi, o gradi di difficoltà non adeguati al livello di capacità, o dal mancato rispetto di indicazioni di percorso, divieti o limitazioni, è prevista la corresponsione da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell'intervento del costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, fino ad un massimo di euro 1000,00 per gli interventi di elisoccorso e/o per gli interventi delle Squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Nel caso di trasporto contemporaneo di più persone, il costo complessivo dell'intervento è ripartito in quote di pari importo tra gli utenti, fino ad una quota massima pro-capite di € 1000,00;

- di stabilire che la compartecipazione ai costi del servizio erogato non si applica nel caso descritto al punto 3) se l'intervento disposto dalla Centrale operativa comporta il ricovero del paziente in reparto ospedaliero o in OBI;

- di stabilire che le chiamate per recupero salma, non sono soggette a compartecipazione, l'onere viene attribuito in sede di compensazione della mobilità all'Azienda sanitaria competente per territorio di residenza dell'assistito;

- di prendere atto che nei casi sopradescritti, l'Azienda sanitaria competente per il servizio di Elisoccorso si riserva la facoltà di rivalsa per la corresponsione dell'intero costo in presenza di contratti assicurativi;

- di precisare che nulla è dovuto al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per gli interventi SAR, anche se svolti interamente con proprio personale, in quanto tale attività rientra nella previsione di cui alla legge regionale n. 67 del 30/05/1980, Titolo IV, Soccorso per il Turismo alpino e speleologico;

- di dare mandato all'Azienda sanitaria titolare della funzione di Elisoccorso di procedere alla formalizzazione dell'addebito nei confronti dei soggetti destinatari dell'intervento nei casi di compartecipazione alla spesa previsti dal presente provvedimento;

- di dare mandato al Settore regionale di Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi di procedere alla formalizzazione dell'addebito nei confronti dei soggetti destinatari dell'intervento

delle Squadre a Terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nei casi di compartecipazione alla spesa previsti dal presente provvedimento;

- di stabilire che per il combinato disposto tra il 27 marzo 1992 e la L.R. 5/2012 il presente provvedimento si applica sia in territorio montano sia in territorio impervio ed ostile;
- di stabilire che quanto disposto dalla presente deliberazione avrà decorrenza a partire dal 01/01/2016;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)